



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

20.10.2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO: COME FUNZIONA

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, com'è noto, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal **1° gennaio 2019** per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti.

Soggetti e operazioni interessate

Sono obbligatoriamente interessati **tutti i soggetti passivi Iva** con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero.

Le operazioni coinvolte sono tutte **le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti** senza distinzione di attività.

Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero oppure anche interne da/verso i non stabiliti per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità.

Per dette operazioni è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

Il funzionamento

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (**i clienti che fatturano in proprio devono quindi *in primis* assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti**);
2. l'emittente trasmette la FE al Sistema di Interscambio (SdI) tramite i canali previsti dal provvedimento;
3. il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario; le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano (fin dall'origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata entro 5 giorni).

Cosa cambia del contenuto della fattura?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il **domicilio elettronico del destinatario** ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l'apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa.

Codice destinatario (o codice SdI) a 7 caratteri

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdI Coop o SdIFtp.

Si tratta di canali di dialogo diretto con il SdI/Sogei gestiti sostanzialmente dalle *software house* che raccolgono dallo SdI tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse (**difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo**).

Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente *cloud* offerti (ovviamente a pagamento) dalle *software house* specializzate (*web service, hub, console* telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il SdI (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva.

Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria *software house* o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.

Canale pec e codice destinatario convenzionale "0000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "0000000".

Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

L'imposta di bollo

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto").

Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea.

Soluzioni per la generazione delle FE

Oltre che con *software* e soluzioni di mercato (che devono produrre *file* conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate (anche tramite intermediari) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- una procedura *web* presente (già da luglio 2016) sul portale "Fatture e Corrispettivi";
- un'*app* per telefonini e *tablet* (disponibile dal 29 giugno 2018);
- un *software "stand alone"* per pc (disponibile dal 2 luglio 2018).

Ciò premesso, **va evidenziato che le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria *software house* appare ineludibile.**

I canali di trasmissione (dall'emittente al SdI)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

- (a) il canale *web* "Fatture e Corrispettivi";
- (b) la stessa *app* utilizzata per generazione la FE;
- (c) via pec all'indirizzo pec del SdI (ossia sdi01@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
- (d) oppure tramite le citate soluzioni SdICoop o SdIFtp offerte dalle *software house*.

Modalità di recapito (dal SdI al destinatario)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell'apposito servizio previsto nell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell'apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall'emittente la fattura.

Coordinamento con lo studio

Per i clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità e i costi di gestione dei nuovi adempimenti al fine di consentire allo studio di acquisire in modo completo le fatture da elaborare.

A tal riguardo, segnaliamo che la nostra *software house*, la TEAM SYSTEM, offre la possibilità ai nostri clienti di fruire, tramite accesso ad apposita area riservata *web*, dei citati servizi di dialogo con il SdI al fine di gestire sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di raccogliere quelle passive in entrata; a tal fine il **CODICE DESTINATARIO da comunicare ai propri fornitori è **M5UXCR1****

Per attivare tale soluzione sarà altresì fondamentale fornire allo studio apposita delega diretta (conforme al modello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018) per abbinare (attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" gestita dall'Agenzia delle entrate) il codice destinatario adottato dallo studio alla partita Iva dell'assistito in modo che tutte le fatture che transitano per il SdI siano recapitate tramite detto codice destinatario (anche laddove il fornitore abbia eventualmente indicato dati superati o errati nel compilare la fattura).

Quadro di sintesi

Tipo operazioni	Obbligo sì/no	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in <i>reverse charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.) verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; <i>idem</i> per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1) non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
Operazioni	No	<ul style="list-style-type: none"> per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore

da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)		<p>la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero)</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> • solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05) • escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97	Sì	<ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attivare l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)
Altre autofatture	Sì, ma mancano le istruzioni operative	<ul style="list-style-type: none"> • la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti
<p>(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.</p>		

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.